Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale n. 133 del 6 giugno 1959

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 giugno 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale, riservato a laureati in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze coloniali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a quaranta i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 18 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio (di cui al successivo quarto comma n. 5) purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite massimo, previste dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti, che alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche od in scienze coloniali.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, che forma parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età non superiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale *C*;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore, o preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1, n. 5), o copia autentica su carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita. se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi

ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dello art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti allo eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dello articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

3) economia politica.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) diritto civile e commerciale;

3) elementi di diritto penale;

4) scienza delle finanze;

5) statistica metodologica;

6) nozioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato o sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di economia politica e di un docente universitario di diritto del lavoro o legislazione sociale in una Università della Repubblica, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 94. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO: *Concorso a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li . . . . 195 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato o assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dallo Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2838)

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato a laureati in matematica finanziaria e attuariale o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze matematiche o in matematica e fisica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme:

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a dieci i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale;

Considerata la necessità di avvalersi, per esigenze di servizio, della facoltà prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 (art. 4, comma quarto);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 18 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite massimo, previste dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 200 secondo l'allegato schema e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età non superiore agli anni 21, dovranno indicare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale *C*;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrate gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore, o preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1, n. 5), o copia autentica su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore, apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che, senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo medesimo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti allo eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopra citato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dello articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità personale rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Programma degli esami:

1) calcolo delle probabilità (teoremi e problemi fondamentali);

2) statistica metodologica;

3) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

4) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

5) legislazione sociale;

6) economia politica.

Delle prove scritte una verterà sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); una sulle materie di cui al n. 4) ed una sulla materia di cui al n. 5).

La prova orale verterà su tutte le materie sopra indicate.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenze e di preferenze.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un docente universitario di scienze matematiche e fisiche e di un docente universitario di scienze statistiche ed attuariali, membri;

c) di due funzionari della carriera direttiva, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 95. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO: *Concorso per esami a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . lì . . . . 195 . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa, mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dello Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2839)

Concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a otto i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 37 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmato dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale « C »;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipen-

denti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dalla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione seconda, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione seconda, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di ragioniere e perito commerciale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'istituto competente.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1951, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dello art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti allo eventuale possesso di titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dello articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1) diritto e legislazione del lavoro;
2) elementi di diritto pubblico (amministrativo costituzionale);
3) ragioneria e computisteria, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari (la legge penale: Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nomine di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione) e di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; sentenze e ordinanze).

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assume servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

c) da due professori d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 97. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO: *Concorso ad otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li . . . . 195 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessato la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dallo Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2840)

Concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza degli impianti meccanografici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione all'esigenza dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a quattro i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale;

Considerata la necessità di avvalersi, per esigenze di servizio, della facoltà prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 (art. 4, comma sesto);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 37 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di scuola media superiore e conoscenza dell'impiego degli impianti meccanografici.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione seconda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età non inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendano procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tale caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale « C »;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. *Diploma originale di scuola media superiore.*

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'istituto competente.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. — Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. — Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) prova teorico pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) verterà sulle seguenti altre materie:

1) elementi di diritto amministrativo (Amministrazione attiva, consultiva, di controllo, diretta e indiretta; centrale e locale. Ordinamento dei Ministeri ed in particolare, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Rapporto di pubblico impiego;

2) elementi di diritto penale (la legge penale, Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione) e di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela, sentenze e ordinanze).

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione, membri;

c) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1958

GRONCHI

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 98. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO. *Concorso a quattro posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li . . . . 195 . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa, mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dallo Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2841)

Concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, riservato ai diplomati di scuola media superiore in possesso della conoscenza della stenografia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione all'esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a cinque i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale;

Considerata la necessità di avvalersi, per esigenze di servizio, della facoltà prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 (art. 4, comma sesto);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 37, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età e i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di scuola media superiore e della conoscenza della stenografia.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale « C »;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione seconda, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di scuola media superiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto competente.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

I documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva, e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capitolo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabile a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto personale ferroviario — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) stenografia.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) verterà sulle seguenti altre materie:

1) elementi di diritto amministrativo (amministrazione attiva, consultiva, di controllo, diretta e indiretta, centrale e locale; ordinamento dei Ministeri ed, in particolare, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; rapporto di pubblico impiego);

2) elementi di diritto penale (la legge penale: Codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nomine di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione) e di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; sentenze ed ordinanze).

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nel punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni del capo dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da due funzionari della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

c) da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 96. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO: *Concorso a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . è residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li . . . . 195 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dello Stato, è necessaria un esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2842)

Concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 3, comma secondo);

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione all'esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno limitare a dieci i posti disponibili da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale;

Considerata la necessità di avvalersi, per esigenze di servizio della facoltà prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 (art. 4, comma nono);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al quadro 58 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*) e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo la elevazione del limite superiore di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo dello Stato — ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di scuola media inferiore e conoscenza della dattilografia.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alle elevazioni del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età non inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendano procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente e temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio ed il recapito;

10) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tale caso la carriera e la categoria di appartenenza, e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale — concessione speciale « C »;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine

fissato al precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine a norma delle leggi in vigore o di preferenza nelle nomine stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di scuola media inferiore.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 200 ovvero il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto competente.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato in territorio della Repubblica ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

8. Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato nel secondo comma del precedente art. 5, a pena di decadenza.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sugli stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici con imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale);

3) prova pratica di dattilografia (scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute al minuto primo — circa trenta parole. Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (i Ministeri: organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici; i Ministri ed i Sottosegretari di Stato; il Consiglio dei Ministri; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; l'Avvocatura generale dello Stato; la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune ed i loro organi, il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato);

2) nozioni elementari di statistica (concetto ed oggetto della statistica, unità statistica, spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici);

3) aritmetica elementare (nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri, numeri primi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, numeri complessi, potenza e radice dei numeri, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica);

4) geometria elementare (nozioni elementari di geometria piana; punti, rette, piani, angoli, poligoni, circonferenze e cerchi, aree delle superfici delle figure piane, nozioni elementari di geometria solida: principali tipi solidi, aree delle superfici dei solidi, volume dei solidi);

5) nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa, con particolare riguardo all'Italia.

E' inoltre, ammessa una prova facoltativa di stenografia.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi di servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizo sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da quattro funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1959
Registro n. 4 Lavoro e previdenza, foglio n. 99. — BARONE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA DA BOLLO DA L. 200 AL

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II - Via Flavia, n. 6 - ROMA

OGGETTO: *Concorso a dieci posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . . (5) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li . . . . 195 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato o assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa, mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali, licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente dello Stato, è necessaria un'esplicita dichiarazione in tale senso.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2843)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151803) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.